

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
MATERA**

**PIANO DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DE
LA MARTELLA**

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

INDICE

PREMESSA

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 NORME RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO NELL'AGGLOMERATO
- ART. 2.1 CONDIZIONI E CRITERI GENERALI DI INSEDIAMENTO
- ART. 2.2 CONDIZIONI E CRITERI PER LA GESTIONE DELLE AREE ASSEGNATE
- ART. 2.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI SUOLO
- ART. 2.4 ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO ALL'ASSEGNAZIONE
- ART. 3 INDICI URBANISTICI EDILIZI - DEFINIZIONI
- ART. 4 ZONIZZAZIONE -CLASSIFICAZIONE
- ART. 4.1 ZONA INDUSTRIALE
- ART. 4.2 ZONA ARTIGIANALE
- ART. 4.3 ZONA PER SERVIZI GENERALI E PER ATTIVITA' COMMERCIALI
- ART. 4.4 ZONA PER SERVIZI INDUSTRIALI
- ART. 4.5 ZONA PER STABILIMENTI IN CUI SONO PRESENTI SOSTANZE PERICOLOSE
- ART. 4.6 ZONA DESTINATA ALLA VIABILITA' E PARCHEGGIO
- ART. 4.7 ZONA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E/O DI RISPETTO
- ART. 4.8 AREE AGRICOLE
- ART. 5 VINCOLI IN AREE CLASSIFICATE SITI D'INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
- ART. 6 VINCOLI IN AREE SENSIBILI
- ART. 7 VARIAZIONI DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE D'USO
- ART. 8 INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI
- ART. 9 PASSI CARRAI
- ART. 10 DISCIPLINA DELLE COLLOCAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO O PERMANENTE SU SUOLO PUBBLICO
- ART. 11 PREVALENZA
- ART. 12 PRESCRIZIONI
- ART. 13 NORME FINALI

PREMESSA

Le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera sono regolate, ai sensi della L.R.n.41/98, dal "Piano Territoriale Consortile", (di seguito denominato PTC), con funzioni di inquadramento strutturale.

Il PTC produce gli stessi effetti giuridici dei Piani Territoriali di Coordinamento istituiti con gli artt.5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n.1150.

Le previsioni strutturali del PTC hanno validità ventennale (art.7-5°c.- L.R. 41/98).

La L.R.41/98 all'art.7 comma 6 stabilisce che i PTC sono attuati a mezzo dei "Piani dei singoli nuclei di industrializzazioni" che, se conformi al PTC, sono approvati direttamente dai Consorzi; inoltre la predetta L.R.41/98 all'art.7 comma 10 stabilisce che "Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i comuni hanno l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali che riguardano i rispettivi territori. Decorso inutilmente tale termine le previsioni dei piani territoriali si intendono automaticamente sostituite a quelle degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali o alle infrastrutture ad esse strumentali".

In ossequio alle disposizioni della L.R. 41/98 il Consorzio ha provveduto a redigere il PTC, oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n°59 del 27.05.2003.

Come previsto dalla L.R.n.23/99, fu trasmesso ai competenti uffici Regionali con nota n.190 del 23.01.04 unitamente ai verbali degli esiti delle varie conferenze di pianificazione svoltesi nel corso dei mesi.

La Giunta Regionale di Basilicata, con delibera n°189 del 01.02.05 ha adottato il predetto PTC con alcune limitazioni ritenute incongruenti con la programmazione generale della Regione Basilicata, fatte salve le osservazioni che terzi avrebbero potuto formulare nei termini di legge.

A seguito di istruttoria da parte dei competenti uffici Regionali, in relazione alle osservazioni fatte pervenire da terzi, il PTC fu riapprovato con Delibera di Giunta Regionale n.1173 del 01.08.06 con il recepimento parziale delle richiamate osservazioni.

Il Consiglio Regionale con delibera n.184 del 25.10.06 ha approvato in via definitiva il PTC del Consorzio, così come trasmesso dalla Giunta Regionale e approvato dalla stessa con delibera n.1173 del 01.08.06, confermando il recepimento parziale delle osservazioni al Piano già accolte dalla Giunta Regionale.

In particolare per quanto riguarda l'agglomerato industriale de La Martella di estensione complessiva pari a 470 ha, sono state formulate le seguenti prescrizioni ed osservazioni :

PRESCRIZIONI AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

L'Autorità di Bacino della Basilicata nella seduta della conferenza di servizi del 29.07.2003 e nella successiva nota del 31.07.2003, con nota n°3630/80 B del 06.11.2003, ha espresso parere di congruità del PTC al Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico, con le seguenti prescrizioni:

"i successivi atti di pianificazione esecutiva siano corredati da relazioni idrauliche e geologico-tecniche di dettaglio che dovranno contenere considerazioni sintetiche conclusive sulla idoneità delle nuove aree ricadenti nel PTC, anche in relazione al reticolo idrografico secondario, relativo ad incisioni e fossi a monte delle predette aree".

PRESCRIZIONI UFFICIO GEOLOGICO REGIONALE

L'Ufficio geologico regionale, in sede di conferenza di servizi, nel prendere atto del giudizio di utilizzabilità delle aree riportato negli studi geologici allegati al PTC, ha prescritto che

“nei successivi adempimenti di attuazione si tenga conto di quanto illustrato nella documentazione geologica facente parte integrante del PTC stesso, del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino della Basilicata, nonché dalle norme tecniche previste nel D.M. 11.03.1988”.

Con la nota presentata in data 09.12.2003, allegata alla D.G.R.189 del 01.02.2005, l’Ufficio geologico regionale ha tra l’altro prescritto che:

- 1- I Piani esecutivi di attuazione ed i relativi progetti degli interventi costruttivi dovranno essere corredati da una specifica relazione geologica, quale parte integrante degli elaborati di progetto, che ne attesti la fattibilità in funzione delle locali caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e sismiche dell’area interessata.
- 2- In generale le opere fondazionali delle strutture dovranno essere dimensionate in funzione delle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni di sedime, da verificare mediante l’esecuzione di indagini geognostica specifica ed attestate nei terreni del substrato;
- 3- Gli interventi costruttivi dovranno essere ubicati ad idonee distanze di sicurezza dai bordi di terrazzo e/o dai versanti in equilibrio statico precario, così come riportato nello studio geologico a corredo della proposta urbanistica, nonché dovrà essere lasciato un idoneo franco di sicurezza dalle aree cartografate come “IV aree con criticità di livello elevato sia puntuale che diffuso” nelle carte di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologia;
- 4- Nelle aree di piano, in generale, dovranno prevedersi idonee reti di drenaggio per il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e/o sub-superficiali eventualmente intercettate nei lavori di scavo, quale parte integrante delle opere di urbanizzazione;
- 5- Gli scavi ed i reinterri previsti per la preparazione delle aree di sedime dovranno essere protette da adeguate opere di contenimento e, comunque, nelle fasi progettuali dovranno essere previste soluzioni tecniche miranti alla sicurezza statica delle strutture da realizzare e di quelle preesistenti;
- 6- Dovranno essere adeguatamente bonificati e sistemati i fossi ed i canali ricadenti nelle aree interessate dalla urbanizzazione, nonché nelle aree golenali dovranno essere previste e realizzate tutte le opere di sistemazione atte a salvaguardare le strutture da realizzare e quelle preesistenti.

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DGR N°189 DEL 01.02.2005 DI ADOZIONE DEL PIANO TERRITORIALE CONSORTILE

“Per tutte le aree industriali, gli accessi veicolari devono essere sempre previsti in modo da non interferire con i flussi di traffico delle arterie stradali su cui gravitano, prevedendo all’occorrenza appropriati svincoli di collegamento tra la viabilità interna e quella di scorrimento esterna.”

“Per eventuali stabilimenti esistenti e/o previsti, soggetti agli obblighi di cui agli artt.6, 7, e 8 del D.Lgs. n. 334/99, il Consorzio industriale dovrà prioritariamente individuare le aree su cui ricadono gli effetti degli stessi stabilimenti, acquisendo le informazioni attraverso l’Elaborato Tecnico “Rischi di incidenti rilevanti (RIRE)” relativo al controllo dell’urbanizzazione di cui all’art.4 del D.M. 09.05.2001 n°151. il suddetto Elaborato Tecnico, che individuerà e disciplinerà le aree e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, costituirà parte integrante degli strumenti di pianificazione esecutiva e sarà predisposto secondo quanto stabilito nell’allegato al suddetto D.M. 09.05.2001.

In sede di formazione dei PNI nonché di rilascio dei permessi di costruire o di autorizzazioni edilizie comunque denominate si deve tener conto degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

Le informazioni contenute nell’Elaborato Tecnico devono essere trasmesse agli Enti Locali interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.

Gli strumenti di attuazione del PTC dovranno recepire inoltre le indicazioni derivanti dai piani di emergenza esterna, di cui all'art.20 del D.Lgs. 334/99, nonché l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art.26 del D.Lgs.112/98, eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.

In ogni caso la localizzazione di eventuali nuovi stabilimenti pericolosi del tipo sopra richiamato deve essere espressamente prevista ed individuata nel Piano Esecutivo, la cui approvazione deve essere, in tal caso, oggetto di un preventivo accordo di pianificazione o di localizzazione a mezzo di conferenza di servizi cui devono partecipare gli Enti locali interessati (Regione, Provincia, Comune/i)''

La realizzazione di interventi edilizi in aree a rischio idraulico ed idrogeologico è sottoposta alle prescrizioni delle vigenti norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal rischio Idrogeologico emanato dall'Autorità di Bacino della Basilicata

Le aree industriali che gli elaborati di Piano indicano come siti inquinati o a rischio di inquinamento potranno essere utilizzate solo a seguito della realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica nei termini di legge delle relative aree. Inoltre per garantire un'effettiva compatibilità territoriale, sarà opportuno individuare in sede di pianificazione esecutiva un'adeguata fascia di rispetto dagli stessi.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente PNI del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera è stato redatto in conformità alla legislazione nazionale e regionale ed alle norme del Piano Territoriale Consortile approvato con DCR del 25.10.2006 pubblicato sul BUR di Basilicata al n° 70 del 16.11.2006 ed ha valenza di Piano Attuativo ai sensi della L.R. 23/99 (art. 17-2° comma.).

Il PNI definisce i regimi urbanistici operativi (art.3 L.R. 23/99) e l'edificabilità delle aree; esclusivamente in riferimento ad essi potranno pertanto essere valutati i regimi impositivi locali.

ART. 2 - NORME RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO NELL'AGGLOMERATO

ART.2.1 CONDIZIONI E CRITERI GENERALI DI INSEDIAMENTO

La politica insediativa del Consorzio si ispira a principi di sostenibilità ambientale nell'ambito industriale e delle aree circostanti ed a linee programmatiche di politica industriale, anche in riferimento ai fini istituzionali contenuti nella L.R. 41/98.

Fermi restando tutti gli obblighi e le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, inerenti la salute pubblica e la tutela dell'ambiente, nonché la salute e la sicurezza dei lavoratori, applicabili alle attività produttive di carattere industriale e artigianale e di ricerca, si prescrive che i progetti di attività produttive e quelli relativi ad ampliamenti di attività esistenti, oltre al rispetto dei vincoli progettuali e degli obblighi previsti dalla normativa di settore, debbano essere corredati da una specifica relazione tecnica tesa ad accertarne l'impatto e la compatibilità con le attività contermini e, più in generale, con l'ecosistema territoriale (aria – acqua – suolo – soprassuolo) di tutto l'ambito della zona industriale e con gli insediamenti urbani delle aree limitrofe.

Nel Nucleo Industriale de La Martella sono localizzate attività industriali manifatturiere del settore meccanico, mobile imbottito, legno, agro-alimentare, e relativi indotti, oltre ad attività artigianali di servizio alla residenza.

Le specializzazioni di cui sopra non sono da intendere in senso prescrittivo, in quanto la incentivazione o disincentivazione alla localizzazione di una industria in un determinato nucleo è determinato dalle esigenze e caratteristiche dell'industria da insediare: fabbisogno energetico, approvvigionamento acqua industriale, depurazione rifiuti, bacino di pendolarità e bisogni della popolazione insediata, uso ottimizzato delle risorse naturali e artificiali a disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base delle esigenze e caratteristiche di cui sopra, e dell'uso ottimizzato delle risorse territoriali, decide in merito alla localizzazione degli opifici industriali.

L'ammissibilità degli insediamenti, previa relazione degli uffici consortili preposti, è conclusivamente stabilita con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART.2.2 CONDIZIONI E CRITERI PER LA GESTIONE DELLE AREE ASSEGNATE

a) Salvaguardia delle risorse idrico-geologiche

- Le acque meteoriche, provenienti dalla copertura dei fabbricati e dai parcheggi, dovranno essere depurate prima della loro immissione in fognatura consortile ove esistente;
- Le acque di scarico di tipo urbano dovranno essere convogliate nella rete fognaria consortile, mentre quelle di processo, se necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.152/06 e s.m.i..

b) Qualità dell'aria - Le emissioni in atmosfera

- le nuove attività devono produrre all'ufficio tecnico del Consorzio e prima dell'inizio delle attività, copia della richiesta di autorizzazione regionale alle emissioni al fine di rispettare in modo sistematico i vincoli della normativa di settore;

c) Impatto acustico esterno

- ad inizio attività produttiva dovrà essere prodotta all'ufficio tecnico del Consorzio, per ciascun stabilimento, copia del rapporto di valutazione del rumore redatto ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 e DPCM 14 novembre 1997 e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 447/75;
- ai fini di una riduzione dell'impatto acustico sull'esterno occorrerà favorire la piantumazione di alberi a fusto alto e stretto lungo i confini di proprietà.

d) La gestione dei residui e dei prodotti di lavorazione

Tutti gli insediamenti, esistenti e nuovi, dovranno incentivare la differenziazione interna dei rifiuti prodotti recuperabili e non.

In particolare occorrerà predisporre che:

- i depositi all'aperto, se collocati lungo i confini con aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, siano posti ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari all'altezza del materiale stoccato con un min. di 5 m;
- i residui di lavorazione o i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo che per caratteristiche chimico-fisiche possono reagire pericolosamente dando luogo a formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, tossici siano stoccati in modo da assicurare separazione fisica tra gli stessi;

ART.2.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI SUOLO

La domanda di assegnazione di aree ricadenti all'interno dell'agglomerato industriale, da formulare secondo le prescrizioni del Regolamento Consortile di assegnazione suoli, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dei titolari dell'Impresa, la ragione sociale di quest'ultima, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta e/o che s'intenda svolgere, nonché il numero degli addetti previsti (piano organizzativo) e la superficie fondiaria necessaria ai fini della realizzazione dell'opificio programmato.

L'impresa è tenuta a presentare, contestualmente alla domanda per l'assegnazione di aree edificabili, un business plan nel quale dovranno essere precisati ed illustrati in modo sintetico i seguenti elementi di definizione della programmazione aziendale:

- a. ANALISI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DI ATTIVITA' (se impresa già esistente)
 - andamento, sul mercato, della domanda e della offerta;
 - fatturazione annuale;
 - variazione nei livelli occupazionali e assetto organizzativo;
 - assunzione di crediti.

- b. NUOVA PROGRAMMAZIONE DI BREVE-MEDIO PERIODO(3-5 ANNI)
 - o considerazioni e realistiche previsioni sull'andamento del mercato nel breve-medio periodo e conseguenti impegni e obiettivi che l'impresa si pone;
 - o analisi della concorrenza attuale e potenziale;
 - o interventi sulla produzione dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo;
 - o piano di marketing (prodotto, prezzo, distribuzione, promozione)
- c. ALLACCIAMENTI NECESSARI ALLE RETI TECNOLOGICHE E QUANTITA' STIMATE DI PRELIEVO/CONFERIMENTO
 - o acqua per uso industriale;
 - o acqua per uso potabile;
 - o energia elettrica per forza motrice;
 - o gas metano;
 - o scarichi acque industriali;
 - o scarichi acque meteoriche

Il business plan dovrà contenere, inoltre, per il periodo di riferimento, una parte dedicata alle previsioni economico-finanziarie composta dai bilanci (completi di stato patrimoniale e conto economico e rendiconto finanziario) e dai dati di dettaglio utilizzati per la redazione degli stessi debitamente controfirmata dal titolare o dal rappresentante legale.

Alle imprese che si insediano negli agglomerati industriali saranno assegnati lotti aventi superficie commisurata alle loro esigenze attuali, relative ad un programma di immediata attuazione i cui termini dovranno essere riportati in apposita convenzione fra esse ed il Consorzio. Le imprese che intendono insediarsi negli agglomerati industriali sono tenute a presentare al Consorzio il programma dettagliato delle loro attività nonché dei programmi occupazionali.

Negli agglomerati industriali è consentito l'insediamento di imprese operanti in tutti i settori di cui agli articoli che seguono, ad eccezione di quelle imprese che, per la loro attività, risultassero, ad insindacabile giudizio del Consorzio, critiche sotto il profilo ambientale a seguito della specificità dell'area di insediamento e delle preesistenze nella stessa area.

Alle imprese che fanno richiesta di insediamento nelle aree industriali il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di uno studio di impatto ambientale anche al di là degli obblighi e delle previsioni in tal senso dettate dalla normativa vigente.

Il Consorzio determina le precauzioni e/o le misure specifiche a cui dovranno uniformarsi le aziende che intendono insediarsi negli agglomerati industriali, onde evitare danni e fastidi in conseguenza di allacciamenti e immissioni, rumori, movimenti di mezzi di trasporto e simili, nonché quelle intese a regolamentare la qualità e quantità degli scarichi liquidi da immettere nella rete fognaria delle acque nere e bianche in relazione alle caratteristiche tecniche intrinseche dell'impianto di depurazione consortile, ove esistente.

ART. 2.4 ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO ALL'ASSEGNAZIONE

La realizzazione degli interventi edilizi è attuata previa acquisizione del Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. n°380/2001 come modificato dal D.Lgs. n°301/2002.

Il rilascio del permesso di costruire da parte delle competenti amministrazioni comunali per la costruzione degli impianti all'interno dell'area o l'inoltro della denuncia di inizio attività è subordinato al Nulla-Osta espresso dal Consorzio sul medesimo progetto, fatti salvi i pareri di competenza degli altri Enti ed Amministrazioni.

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio del Nulla osta al progetto definitivo ha inizio con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, corredata dalla documentazione richiesta dal regolamento edilizio del Comune competente per territorio.

In via esemplificativa e non esaustiva la documentazione da presentare in triplice copia è la seguente:

- Titolo di proprietà, possesso o altro diritto reale;
- Elaborati progettuali rappresentanti la situazione ante e post operam in conformità al regolamento edilizio del Comune nel cui territorio verrà realizzato l'investimento;

- Documentazione fotografica;

La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritta dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

Il procedimento è concluso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta dell'ufficio consortile preposto.

L'impresa è tenuta a comunicare al Consorzio l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere programmate.

Eventuali richieste di rilascio di Nulla osta a progetti esecutivi in variante seguono la stessa procedura sopra esposta e vengono gravati dagli oneri di istruttoria.

ART. 3 - INDICI URBANISTICI EDILIZI - DEFINIZIONI

Superficie fondiaria

La Superficie fondiaria è costituita dalla estensione complessiva espressa in mq. del lotto richiesto/assegnato.

Alla Superficie fondiaria viene applicato il Rapporto di copertura per il calcolo della Superficie coperta realizzabile su ciascun lotto in sede di intervento edilizio.

Superficie coperta

Si intende l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali dell'edificio con l'inclusione delle parti aggettanti chiuse e con l'esclusione delle sporgenze (balconi, cornicioni, tettoie aperte, pensiline, gronde), delle parti interrato e dei porticati nonché attrezzature ed impianti, accessori esterni al capannone (come motori, silos, aeratori, ecc.) purché non alloggiati all'interno di strutture murarie.

Il valore della superficie coperta si esprime in mq.

Volume edificio

Il volume, espresso in mc., va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista in progetto.

Indice di copertura dei lotti

Esprime il rapporto percentuale tra la superficie coperta, riferita a tutte le opere edificate o in progetto, e la superficie fondiaria.

Il valore del rapporto di copertura si esprime in mq/mq.

Indice di fabbricabilità fondiario

Esprime il volume massimo, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

Il valore dell'indice di fabbricabilità fondiario si esprime in mc/mq.

Altezza delle costruzioni

E' la differenza tra la quota 0.00 convenzionale e:

- la linea di gronda, nel caso di capannoni al servizio della produzione e di accessori alla residenza
- la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile, nel caso di edifici non previsti al punto precedente.

Nel caso di solaio inclinato l'altezza è calcolata sulla media delle altezze.

La quota 0.00 convenzionale è la quota media, misurata sull'asse longitudinale, del tratto di sede viaria prospiciente il lotto da cui quest'ultimo ricava l'accesso principale.

Il valore dell'altezza si esprime in mt.

Sono escluse dal calcolo dell'altezza delle costruzioni volumi tecnici, impianti, silos, insegne e assimilabili.

Distanza dai confini e dalle strade

E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta dai confini di proprietà ovvero del lotto assegnato e dal ciglio stradale ovvero dal marciapiede, ove questo sia presente o previsto.

Il valore della distanza si esprime in mt.

Parcheggi stanziali

I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici, secondo quanto disposto dall'art.41 sexies della Legge 1150/42, come modificato dall'Art.2 della Legge 122/89.

ART. 4 ZONIZZAZIONE -CLASSIFICAZIONE

Agli effetti della destinazione d'uso dei suoli il territorio compreso entro il perimetro dell'agglomerato de La Martella è suddiviso nelle seguenti zone:

- ZONA INDUSTRIALE;
- ZONA ARTIGIANALE;
- ZONA PER SERVIZI GENERALI E PER ATTIVITA' COMMERCIALI;
- ZONA PER SERVIZI INDUSTRIALI;
- ZONA PER STABILIMENTI IN CUI SONO PRESENTI SOSTANZE PERICOLOSE
- ZONA DESTINATE ALLA VIABILITA' E PARCHEGGIO;
- ZONA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E/O DI RISPETTO;
- AREE AGRICOLE

ART. 4.1 -ZONA INDUSTRIALE

Sono previste soltanto costruzioni corrispondenti al carattere specifico della zona prevista dal Piano (insediamento industriale). Nei lotti industriali non sono consentiti locali di abitazione residenziale; è consentita soltanto la realizzazione di un alloggio, per il custode e/o per il personale tecnico (turnisti), per una superficie massima all'uopo destinabile di mq.120 da realizzare nel corpo del fabbricato industriale e/o per uffici.

Il volume edilizio massimo destinabile ad uffici e servizi complementari non potrà superare mc.75 per ogni unità lavorativa assunta con qualifica di impiegato, come dichiarato dal rappresentante legale in sede di richiesta di assegnazione del suolo.

Gli edifici destinati ad uffici, laddove consentiti e collocati in fabbricato autonomo rispetto al capannone industriale, non potranno avere un'altezza fuori terra superiore a ml. 8.00.

Sono previste aree per la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso entro un massimo del 15% della superficie coperta; tale superficie deve essere compresa nel limite della superficie coperta consentita.

I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti:

- **Indice di copertura Ic: max. = 0,35 mq/mq**
Alle imprese che comprovino le necessità di disporre di più ampi spazi scoperti da destinare a deposito di materie prime o prodotti connessi all'attività svolta può essere consentita una utilizzazione del lotto industriale che impegni un indice di copertura inferiore a 0,35 mq/mq.
- **Altezza della costruzione H:** non vi sono limitazioni in altezza.
- **Distacchi dalle strade esistenti e di progetto: mt.12** misurati dal limite del lotto assegnato.
- **Distacchi delle costruzioni dai confini dei lotti:** pari a metà dell'altezza dei fabbricati stessi prospicienti detto confine, con un minimo di ml. 8.00; camini, ciminiere, torri di raffreddamento, silos ed altri volumi tecnici a forte prevalenza verticale, avranno distanza di almeno 10 ml dai confini del lotto con quelli contigui e di 20 ml dal confine verso strada; la superficie totale della loro proiezione al suolo non potrà superare comunque 1/30 della superficie totale del lotto;

La superficie del lotto non coperta sarà oggetto di sistemazioni a parcheggi e a verde sulla base dei seguenti standard minimi:

- **P (parcheggio)** = la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalle L.122/89 e comunque non inferiore al 10% della superficie totale dello stesso;
- **V (verde)** = 10% del lotto. La copertura degli edifici può ospitare giardini pensili, attrezzature sportive e ricreative d'uso aziendale, parcheggi, senza che ciò comporti superficie utile e purché non si determinino nuove volumetrie.

Le cabine per l'allacciamento alla rete elettrica della società di Distribuzione Locale di Energia Elettrica, alla rete di distribuzione di gas metano, alle centraline telefoniche, alla rete di acqua potabile e di ogni altro servizio di utenze, possono essere ubicate al confine verso strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 3.00 dai confini di altri lotti, fatte salve le norme vigenti in materia e le prescrizioni degli Enti fornitori dei servizi stessi.

Per le tettoie aperte (addossate ai capannoni) la distanza dai confini dei lotti non deve essere inferiore a mt. 5.

Per i distacchi minimi tra pareti finestrate all'interno dei lotti valgono le norme del Codice Civile. Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di norma, sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a mt. 0,60. I materiali da utilizzare per la recinzione dovranno garantire un aspetto omogeneo e saranno indicati caso per caso dal Consorzio.

La portineria dovrà essere addossata alla recinzione esterna, fatta salva la distanza dagli altri lotti. Tale costruzione dovrà essere realizzata all'ingresso e potrà coprire al massimo mq. 80 ed essere alta non più di mt. 3,50; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie aperte adibite a parcheggio di auto, nonché la realizzazione di pese e bascule.

E' consentita, nel rispetto delle distanze minime dalle recinzioni dei lotti, la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi ed impianti al servizio delle attività produttive nel rispetto delle normative vigenti per le specifiche destinazioni richieste.

Art. 4.2 -ZONA ARTIGIANALE

All'interno di tali aree sono ammesse costruzioni per lo svolgimento di attività artigianali così come individuate dalla classificazione ISTAT/ATECO.

Nei lotti artigianali non sono consentiti locali di abitazione residenziale; è consentita soltanto la realizzazione di un alloggio, per il custode e/o per il personale tecnico (turnisti), per una superficie massima all'uopo destinabile di mq.120 da realizzare nel corpo del fabbricato industriale e/o per uffici.

Il volume edilizio massimo destinabile ad uffici e servizi complementari non potrà superare mc.75 per ogni unità lavorativa assunta con qualifica di impiegato, come dichiarato dal rappresentante legale in sede di richiesta di assegnazione del suolo.

Gli edifici destinati ad uffici, laddove consentiti e collocati in fabbricato autonomo rispetto al capannone industriale, non potranno avere un'altezza fuori terra superiore ai ml. 8.00.

Sono previste aree per la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso entro un massimo del 15% della superficie coperta; tale superficie deve essere compresa nel limite della superficie coperta consentita.

I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti:

- **Indice di copertura Ic: max =0,40 mq/mq**
Alle imprese che comprovino le necessità di disporre di più ampi spazi scoperti da destinare a deposito di materie prime o prodotti connessi all'attività svolta può essere consentita una utilizzazione del lotto industriale che impegni un indice di copertura inferiore a 0,40 mq/mq.
- **Altezza delle costruzioni: massimo ml. 7,50** sia per il capannone artigianale che per gli edifici da adibire a uffici/abitazione custode, quest'ultimi con sviluppo massimo su 2 livelli (p.t. + 1° p. + eventuale interrato);
- **Distacchi dalle strade esistenti e di progetto: mt.12** misurati dal limite del lotto assegnato.

- **Distacchi delle costruzioni dai confini dei lotti:** pari a metà dell'altezza dei fabbricati stessi prospicienti detto confine, con un minimo di ml. 5,00; camini, ciminiera, torri di raffreddamento, silos ed altri volumi tecnici a forte prevalenza verticale, avranno distanza di almeno 10 ml dai confini del lotto con quelli contigui e di 20 ml dal confine verso strada; la superficie totale della loro proiezione al suolo non potrà superare comunque 1/30 della superficie totale del lotto;

La superficie del lotto non coperta sarà oggetto di sistemazioni a parcheggi e a verde sulla base dei seguenti standard minimi:

- **P (parcheggio)** = la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalle L.122/89 e comunque non inferiore al 10% della superficie totale dello stesso;
- **V (verde)** = 10% del lotto. La copertura degli edifici può ospitare giardini pensili, attrezzature sportive e ricreative d'uso aziendale, parcheggi, senza che ciò comporti superficie utile e purché non si determinino nuove volumetrie.

Le cabine per l'allacciamento alla rete elettrica della società di Distribuzione Locale di Energia Elettrica, alla rete di distribuzione di gas metano, alle centraline telefoniche, alla rete di acqua potabile e di ogni altro servizio di utenze, possono essere ubicate al confine verso strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 3,00 dai confini di altri lotti, fatte salve le norme vigenti in materia e le prescrizioni degli Enti fornitori dei servizi stessi.

Per le tettoie aperte (addossate ai capannoni) la distanza dai confini dei lotti non deve essere inferiore a mt. 5.

Per i distacchi minimi tra pareti finestrate all'interno dei lotti valgono le norme del Codice Civile. Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di norma, sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a mt. 0,60. I materiali da utilizzare per la recinzione dovranno garantire un aspetto omogeneo e saranno indicati caso per caso dal Consorzio.

La portineria dovrà essere addossata alla recinzione esterna, fatta salva la distanza dagli altri lotti. Tale costruzione dovrà essere realizzata all'ingresso e potrà coprire al massimo mq. 80 ed essere alta non più di mt. 3,50; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie aperte adibite a parcheggio di auto, nonché la realizzazione di pese e bascule.

E' consentita, nel rispetto delle distanze minime dalle recinzioni dei lotti, la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi ed impianti al servizio delle attività produttive nel rispetto delle normative vigenti per le specifiche destinazioni richieste.

ART. 4.3 -ZONA PER SERVIZI GENERALI E PER ATTIVITA' COMMERCIALI

All'interno delle zone per servizi generali e per attività commerciali sono ammesse:

attività pubbliche e/o private ad interesse collettivo, quali, a titolo di esempio, servizi commerciali, finanziari, amministrativi, rappresentativi, sociali, sportivi, ricreativo-ricettive, ristorativi, di sicurezza, protezione civile, stazioni di servizio, scuole ed asili, centri di ricerca, direzionali e di assistenza tecnica a sostegno delle aziende, attrezzature sanitarie e assistenziali, centri di formazione professionale, autoporti e centri intermodali, impianti di servizio al trasporto stradale (quali terminal autobus con relativi servizi, distributori di carburante), sedi operative di aziende municipalizzate o consorziali che gestiscono servizi pubblici. Non sono escluse le destinazioni complementari e compatibili con quelle sopra elencate a giudizio motivato del Consorzio, così come individuate dalla classificazione ISTAT relativamente alle categorie dei servizi. Nelle zone per servizi generali e per attività commerciali è consentito, oltre che l'intervento diretto del Consorzio, anche l'intervento esterno, previa domanda di richiesta (Enti pubblici e privati, Associazioni, Consorzi ecc.) sulla base di un progetto planovolumetrico con le relative destinazioni d'uso, piano finanziario e di gestione e relativa convenzione da stipularsi con il Consorzio.

Nei lotti per servizi generali e per attività commerciali non sono consentiti locali di abitazione residenziale; è consentita soltanto la realizzazione di un alloggio, per il custode e/o per il personale

tecnico (turnisti), per una superficie massima all'uso destinabile di mq.120 da realizzare nel corpo del fabbricato industriale e/o per uffici.

Il volume edilizio massimo destinabile ad uffici e servizi complementari non potrà superare mc.75 per ogni unità lavorativa assunta con qualifica di impiegato, come dichiarato dal rappresentante legale in sede di richiesta di assegnazione del suolo.

I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti:

- **Indice di fabbricabilità fondiario: max=1,0 mc/mq**
Le pensiline dei distributori di carburanti non configurano area coperta né volume se ad esclusiva protezione dell'impianto di distribuzione.
- **Altezza della costruzione H: max mt. 15**
- **Distacchi dalle strade esistenti e di progetto: mt. 12** misurati dal limite del lotto assegnato.
- **Distacchi delle costruzioni dai confini dei lotti:** pari a metà dell'altezza dei fabbricati stessi prospicienti detto confine, con un minimo di ml. 8.00; distacchi minimi tra fabbricati pari alla media delle rispettive altezze; camini, ciminiere, torri di raffreddamento, silos ed altri volumi tecnici a forte prevalenza verticale, avranno distanza di almeno 10 ml dai confini del lotto con quelli contigui e di 20 ml dal confine verso strada; la superficie totale della loro proiezione al suolo non potrà superare comunque 1/30 della superficie totale del lotto;

La superficie del lotto non coperta sarà oggetto di sistemazioni a parcheggi e a verde sulla base dei seguenti standard minimi:

- **P (parcheggio)** = Superficie a parcheggio all'interno del lotto, non inferiore al 40% della superficie lorda utilizzata dagli edifici (con esclusione di depositi, laboratori, ecc.), oltre a 1mq/10 mc di volumetria da realizzare.
- **V (verde)** = 10% del lotto. La copertura degli edifici può ospitare giardini pensili, attrezzature sportive e ricreative d'uso aziendale, parcheggi, senza che ciò comporti superficie utile e purché non si determinino nuove volumetrie.

Le cabine per l'allacciamento alla rete elettrica della società di Distribuzione Locale di Energia Elettrica, alla rete di distribuzione di gas metano, alle centraline telefoniche, alla rete di acqua potabile e di ogni altro servizio di utenze, possono essere ubicate al confine verso strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 3,00 dai confini di altri lotti, fatte salve le norme vigenti in materia e le prescrizioni degli Enti fornitori dei servizi stessi.

Per le tettoie aperte (addossate ai capannoni) la distanza dai confini dei lotti non deve essere inferiore a mt. 5.

Per i distacchi minimi tra pareti finestrate all'interno dei lotti valgono le norme del Codice Civile. Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di norma, sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a mt. 0,60. I materiali da utilizzare per la recinzione dovranno garantire un aspetto omogeneo e saranno indicati caso per caso dal Consorzio.

La portineria dovrà essere addossata alla recinzione esterna, fatta salva la distanza dagli altri lotti. Tale costruzione dovrà essere realizzata all'ingresso e potrà coprire al massimo mq. 80 ed essere alta non più di mt. 3,50; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie aperte adibite a parcheggio di auto, nonché la realizzazione di pese e bascule.

E' consentita, nel rispetto delle distanze minime delle recinzioni dei lotti la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi ed impianti al servizio delle attività produttive nel rispetto delle normative vigenti per le specifiche destinazioni richieste.

ART. 4.4 -ZONA PER SERVIZI INDUSTRIALI

Sono ammesse tutte le attrezzature di natura strettamente tecnologica quali, a titolo di esempio: serbatoi, sottostazioni elettriche, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, nonché

magazzini ed officine per la manutenzione degli agglomerati, presidi ecologici, attrezzature antincendio.

Nella realizzazione degli impianti andranno rispettati i parametri edilizi e le norme tecniche specifiche attinenti i singoli servizi.

ART.4.5 - ZONA PER STABILIMENTI IN CUI SONO PRESENTI SOSTANZE PERICOLOSE (D.Lg.vo n. 334 del 17 agosto 1999 – Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I del D.Lg.vo n. 334 del 17 agosto 1999 rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso e quindi alle prescrizioni e adempimenti contenute nel citato decreto.

ART. 4.6 -ZONA DESTINATA ALLA VIABILITA' E PARCHEGGIO

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi.

Le rappresentazioni grafiche dei nodi stradali, dei parcheggi e dei tracciati hanno valore vincolante.

I progetti esecutivi potranno apportare modeste modifiche alle previsioni del PNI, dovute all'approssimazione conseguente alla scala di rappresentazione e sopravvenute esigenze di carattere legislativo e normativo che dovessero nel frattempo intervenire.

Ulteriori e più sostanziali modifiche di quelle in precedenza precisate dovranno seguire il procedimento di variante.

Le aree ricadenti in zone destinate a parcheggi e viabilità sono in dotazione al comparto di attuazione e contribuiscono al soddisfacimento degli standard complessivi del piano; le predette aree sono sottoposte ad acquisizione con le procedure espropriative da parte del Consorzio.

Agli effetti civilistici l'uso della viabilità consortile è da considerarsi di uso pubblico e quindi soggetto alle norme e prescrizioni del codice della strada.

ART. 4.7 -ZONA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E/O DI RISPETTO

Tali aree sono destinate alla realizzazione di parchi, aree attrezzate per il gioco, per il riposo, per lo sport e per attività espositive e fieristiche, per il turismo e per il tempo libero, per attività ricettivo-ricreative.

In esse saranno curate le alberature esistenti e la posa a dimora di nuove piantumazioni.

Potranno inoltre essere ubicate, secondo le norme che seguono, attrezzature per lo svago, chioschi, bar, teatri all'aperto, impianti sportivi per allenamento, impianti per lo spettacolo ecc.

Le aree ricadenti in zone destinate a verde pubblico, attrezzato e/o di rispetto, sono in dotazione all'area industriale e contribuiscono al soddisfacimento degli standard complessivi del piano, sono sottoposte ad acquisizione con le procedure espropriative da parte del Consorzio.

Nelle zone verdi possono trovare luogo le reti dei servizi tecnologici. Sono consentiti manufatti ad esclusivo servizio delle reti tecnologiche e canalizzazioni passanti in tali fasce (cabine telefoniche, rampe, tombini d'ispezione, armadi di controllo ecc.), mentre è assolutamente vietato qualunque altro tipo di costruzione stabile.

Nelle zone verdi in prossimità di strade statali o provinciali può essere autorizzata dal Consorzio la costruzione di Stazioni di rifornimento veicoli, aree di servizio, autolavaggi veicoli; tali stazioni, nel totale rispetto del Nuovo Codice della strada nel testo in vigore, non potranno essere collocate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli accessi preesistenti e da quelli previsti nel PNI.

ART. 4.8 – AREE AGRICOLE

Gli agglomerati consortili comprendono, al loro interno, anche aree a destinazione agricola costituenti **corridoi (o margini) di continuità ambientale** con il territorio circostante l'agglomerato stesso.

Le aree a destinazione “**agricola**” ed a “**fascia di rispetto**” (quest’ultime ove non ricomprese nell’ambito delle lottizzazioni industriali), conservano lo status giuridico di “zone agricole” (zone “E” – DM n. 1444/68).

In dette zone è consentito l’esercizio dell’attività agricola, nell’ambito delle vigenti norme, e salvo diverse prescrizioni di piano.

Il PNI distingue due tipologie di “**zone agricole**”:

- “**zone agricole a tutela**”, comprendenti aree di particolare pregio naturalistico-ambientale, per le quali è prevista la salvaguardia delle componenti naturalistiche e la conservazione degli attuali ordinamenti colturali, con esclusione di qualsiasi intervento di edificazione, fatta eccezione per la manutenzione e/o restauro delle strutture esistenti;
- “**zone agricole ordinarie**”, per le quali sono consentite le ordinarie attività di conduzione dei fondi rurali, e gli interventi edificatori previsti all’art. 44-7°c. della L.R. 23/99. In queste zone è consentito l’installazione di impianti fotovoltaici come sancito dal D.lgs.387/2003.

ART. 5 – VINCOLI IN AREE CLASSIFICATE SITI D’INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

Nelle aree classificate SIC e ZPS dal D.M.Ambiente del 3/4/2000, “Gravina di Matera”, occorrerà verificare preliminarmente la compatibilità dell’insediamento industriale con le esigenze di tutela ambientale dei siti mediante apposita “*Valutazione d’Incidenza*”, in conformità alle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.

ART.6 – VINCOLI IN AREE SENSIBILI

Sono considerate sensibili quelle aree che per caratteri naturali rappresentano un rischio per la presenza e l’azione antropica.

Le Aree sensibili si articolano in *Aree a rischio idrogeologico molto elevato-R4*, *Aree a rischio idrogeologico medio-R3* e *Aree a rischio idrogeologico moderato-R1* secondo la classificazione del “Piano stralcio delle aree di versante B - Carta del rischio”, rapp. 1:25.000 contenuto nel “Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico, agg.2006” redatto dalla Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata.

Per tali aree il PNI si uniforma alle previsioni contenute nel Piano Stralcio citato, come per tempo modificato.

ART. 7 -VARIAZIONI DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE D'USO

Le aziende appartenenti ai settori dichiarati in crisi e che hanno ottenuto alla data di approvazione delle presenti disposizioni l’assegnazione di lotti industriali destinati ad attività produttive possono chiedere al Consorzio il mutamento parziale della destinazione d’uso degli immobili realizzati o realizzandi.

Il mutamento della destinazione d’uso non potrà riguardare la misura superiore al 50% delle superfici realizzate o programmate secondo quanto stabilito nella delibera consortile di assegnazione delle aree.

Le nuove destinazioni potranno riguardare attività di servizi o commerciali riferiti ai propri prodotti ma anche di altrui produzioni.

Gli imprenditori interessati dovranno presentare domanda al Consorzio secondo le modalità stabilite dal regolamento consortile di assegnazione suoli.

Il Consorzio, per pronunciamento dei suoi organi competenti, si esprimerà sulla domanda di cambio di destinazione d’uso delle aree industriali verso destinazioni commerciali o di servizio avendo presente:

- 1) la documentazione inerente lo stato di crisi
- 2) la dimostrazione dell’effettiva ridondanza delle superfici destinate ad attività produttive
- 3) la validità del Business Plan
- 4) la conformità della documentazione tecnica alle presenti norme

L'approvazione del nuovo programma economico da parte del Consorzio non ha valore autorizzativo dell'attività commerciale che dovrà essere sempre e comunque conforme ai piani specifici di settori emanati dalle autorità competenti.

L'impresa che avrà presentato un programma di attività e investimenti in un settore diverso da quello originariamente previsto, dovrà conformarsi alla procedura e alla tempistica appresso indicata:

- 1) Sottoscrizione della Convezione – tipo con il Consorzio
- 2) Acquisizione e trasmissione al Consorzio di tutte le autorizzazioni e permessi entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione da parte del Consorzio
- 3) Avvio dell'iniziativa entro nove mesi dal predetto termine

La mancata osservanza dei termini prima descritti comporterà l'annullamento del provvedimento consortile di approvazione.

ART. 8 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

All'interno del perimetro degli agglomerati industriali, ivi comprese le fasce di rispetto, in cui risultassero inglobate aree abitate e non utilizzabili ai fini industriali è vietata ogni nuova costruzione, mentre sono consentiti adeguamenti, ristrutturazioni ed ampliamenti degli edifici esistenti alla data di approvazione del presente Piano fino ad una maggiorazione del 20% della volumetria esistente, purché ciò avvenga sul fronte opposto a quello stradale e/o in elevazione fino ad un'altezza massima pari a mt. 8,00.

ART. 9 -PASSI CARRAI

Le imprese esistenti che utilizzano passi carrai prospicienti la viabilità esistente, esterne all'agglomerato, sono tenute a trasferire tali passi carrai sulla viabilità interna all'agglomerato.

L'apertura di un passo carraio è soggetto al pagamento di un canone annuo.

ART.10 – DISCIPLINA DELLE COLLOCAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO O PERMANENTE SU SUOLO PUBBLICO

La collocazione a carattere provvisorio o permanente su suolo pubblico di elementi di arredo industriale (pensiline, paline di fermata, panchine, fioriere, orologi, transenne, cartelli planimetrici informativi, ecc), installazioni pubblicitarie (cartelli, pannelli, scritte luminose, tabelloni, ecc.), segnaletica di indicazione, insegne, targhe, bacheche, tende e chioschi, deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.

Le autorizzazioni alle installazioni saranno rilasciate nel rispetto delle vigenti norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 11 – PREVALENZA

Al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, va precisato che nell'ipotesi di divergenza tra le previsioni di Piano riportate sugli elaborati grafici deve farsi riferimento a quelle a scala maggiore e più dettagliata; ovvero nell'ipotesi di divergenza tra le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e la rappresentazione grafica, deve farsi esclusivo riferimento ai contenuti del suddetto testo normativo, rilevandosi gli elementi grafici quale puro strumento illustrativo delle stesse prescrizioni di Piano.

ART. 12 – PRESCRIZIONI

In sede attuativa dovranno essere assolte tutte le prescrizioni impartite dagli enti competenti, quali ARPA, ASL, PROVINCIA, VVF, etc..

Ai sensi dell'art.1 comma 289 della L.244/2007 (finanziaria 2008), a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, per i fabbricati industriali di estensione superficiale non

inferiore a 100 metri quadrati, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la cui produzione energetica dovrà essere minima di 5 kW.

ART. 13 - NORME FINALI

I Comuni direttamente interessati dal Piano Territoriale Consortile sono tenuti a recepire le indicazioni del presente PNI e ad includere le previsioni del presente Piano fra le aree produttive inserite nel proprio strumento urbanistico generale.

Le Norme Tecniche di Attuazione formano parte integrante del PNI, completate dagli allegati elaborati grafici, e sostituiscono, se divergenti, il Regolamento Edilizio Comunale limitatamente alle prescrizioni per le zone interne agli agglomerati. Non sono autorizzabili all'interno del PNI nuove opere in contrasto con esso.

Gli interventi previsti nel presente PNI sono soggetti alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme ed alle disposizioni di cui agli elaborati allegati. Per quanto non precisato nelle presenti norme si applicano le leggi Statali e Regionali.

L'approvazione del PNI comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste, per la durata di dieci anni, prorogabile dal Consorzio per un periodo non superiore a cinque anni.

Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nel Piano Territoriale Consortile, sono espropriati dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera in quanto fornito dei poteri di esproprio conferiti dall'art.7 comma 11 della L.R.41/98 e dalle attuali leggi e disposizioni in materia.

In base ad eventuali esigenze sopravvenute il PNI potrà essere variato rispetto a quanto indicato nel PNI approvato, purché le variazioni siano contenute nell'ambito di quelle consentite all'art.17 6°c. L.R.23/99, senza costituire "varianti" al PTC consortile.

Per le assegnazioni di suolo effettuate precedentemente alla data di approvazione del PNI, ai sensi dell'art.8 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del PTC, sono fatte salve le prescrizioni normative specifiche contenute nelle Norme Tecniche d'Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati pregressi e vigenti.